

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 110 del 16 MAR. 2007

“Modifiche alla Prefazione Generale all’Orario di Servizio e all’Istruzione per il Servizio dei Manovratori (numerazione dei treni)”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;


VISTO il combinato disposto degli articoli da 96-99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta al diritto di controllo e di amministrazione dello Stato, in base a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003
La presente disposizione è composta di n. 5 pagine

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale Euro 32.623.697.107,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300
Pagina 1 di 5





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 6 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana che conferma al Responsabile della Direzione Tecnica di Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni – istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI/TC./ N.S.C. n° 000033 bis del 15 marzo 2007 con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente modifiche “alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio e all'Istruzione per il Servizio dei Manovratori”.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1


(Numerazione dei treni)

All'art. 4 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- Il punto a) del comma 1 è così sostituito:

a) Treni viaggiatori ordinari ⁽¹⁾

- EC (Eurocity)	1	199
- EN (Euronight) IC ed Espressi permanenti in servizio internazionale	200	499
- IC (Intercity) in servizio interno	500	799
- Treni Espressi in servizio interno	800	999
- Treni periodici internazionali	1000	1299
- Autocucette in servizio internazionale	1300	1499
- Treni periodici ed autocucette in servizio interno	1500	1699
- Treni con sole carrozze letto e cuccette in servizio interno	1900	1999





- Treni ad alta velocità in servizio internazionale	9000	9299
- ES (Eurostar Italia) in servizio interno	9300	9599
.....	9700	9799
- ES AV (Eurostar Italia) in servizio interno su linee AV	9600	9699
- Treni di Agenzia	13000	13999
- Treni regionali, metropolitani, diretti, interregionali	1700	1899
.....	2000	8999
.....	9800	9999
.....	10000	12999
.....	20000	23499
.....	23500	25499
- Treni per servizio personale FS e per materiale vuoto viaggiatori	25500	27999

- Il punto b) del comma 1 è così sostituito:

b) Treni viaggiatori straordinari compresi in orario ⁽²⁾

.....	17000	19999
.....	37000	37799

- Il punto c) del comma 1 è così sostituito:

c) Treni viaggiatori ordinari disposti durante la validità dell'orario ⁽¹⁾

.....	14000	16999
.....	28000	31999
.....	32000	34999
.....	35000	35999
.....	36000	36999

- La tabella 2 (Numerazione dei treni viaggiatori ordinari regionali e metropolitani) è soppressa.

(1) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente.

(2) Effettuati dalle Unità operative competenti quando se ne manifesti il bisogno.





Art. 2

(Numerazione dei treni)

All'allegato 5 dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori sono apportate le seguenti modifiche:

- Il punto a) del comma 1 dell'art. 4 è così sostituito:


a) Treni viaggiatori ordinari ⁽¹⁾

- EC (Eurocity)	1	199
- EN (Euronight) IC ed Espressi permanenti in servizio internazionale	200	499
- IC (Intercity) in servizio interno	500	799
- Treni Espressi in servizio interno	800	999
- Treni periodici internazionali	1000	1299
- Autocucette in servizio internazionale	1300	1499
- Treni periodici ed autocucette in servizio interno	1500	1699
- Treni con sole carrozze letto e cucette in servizio interno	1900	1999
- Treni ad alta velocità in servizio internazionale	9000	9299
- ES (Eurostar Italia) in servizio interno	9300	9599
.....	9700	9799
- ES AV (Eurostar Italia) in servizio interno su linee AV	9600	9699
- Treni di Agenzia	13000	13999
- Treni regionali, metropolitani, diretti, interregionali	1700	1899
.....	2000	8999
.....	9800	9999
.....	10000	12999
.....	20000	23499
.....	23500	25499
- Treni per servizio personale FS e per materiale vuoto viaggiatori	25500	27999

- Il punto b) del comma 1 è così sostituito:

b) Treni viaggiatori straordinari compresi in orario ⁽²⁾

.....	17000	19999
.....	37000	37799





- Il punto c) del comma 1 è così sostituito:

c) Treni viaggiatori ordinari disposti durante la validità dell'orario ⁽¹⁾

.....	14000	16999
.....	28000	31999
.....	32000	34999
.....	35000	35999
.....	36000	36999

- La tabella 2 (Numerazione dei treni viaggiatori ordinari regionali e metropolitani) è soppressa.

(1) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente.
(2) Effettuati dalle Unità operative competenti quando se ne manifesti il bisogno.

Art. 3
(entrata in vigore)

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 10 giugno 2007.

Giorgio Di Marco

